



Gentile Cliente,

come ogni anno per i sostituti d'imposta è previsto l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate la certificazione dei redditi corrisposti nell'anno precedente, esclusivamente in via telematica, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, tramite il modello cosiddetto "Certificazione Unica".

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le versioni definitive dei modelli di Certificazione Unica 2026 e del modello 770/2026, con le relative istruzioni di compilazione.

Nella Certificazione Unica confluiscono tutti i redditi corrisposti nell'anno precedente e precisamente:

- a) l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: "TUIR"), corrisposti nell'anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- b) l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso "TUIR";
- c) l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

- d) l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2025 per prestazioni relative a contratti d'appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- e) l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR);
- f) le relative ritenute di acconto operate;
- g) le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l'ammontare dei redditi corrisposti nell'anno 2025 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni attestanti:

- gli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, da rilasciare ai percettori continuando ad utilizzare lo schema approvato con il provvedimento del 7 gennaio 2013.

Si rammenta che i sostituti d'imposta sono tenuti ad inviare ai loro percipienti la Certificazione dei redditi corrisposti, anche in formato elettronico (ad esempio, via e-mail).

Entro il 16 marzo i sostituti d'imposta dovranno poi trasmettere telematicamente le già menzionate certificazioni all'Agenzia delle Entrate.

A tal fine la Certificazione Unica 2026 è divisa in:

- modello CU "sintetico", da consegnare al contribuente entro il 16.03.2026;
- modello CU "ordinario", da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16.03.2026.

Nella «Cu» ordinaria dei lavoratori dipendenti e assimilati destinata all'Agenzia sono infatti contenuti tutti i dati fiscali di dettaglio, nonché quelli relativi al conguaglio dell'assistenza fiscale effettuata dal sostituto nel corso del 2025.

La «Cu» ordinaria ospita anche tutti i dati relativi al Tfr e alle altre indennità corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, utili per la ricostruzione della tassazione provvisoria applicata

dal sostituto nonché per consentire la riliquidazione definitiva delle imposte da parte dell'amministrazione finanziaria.

La «CU» relativa al reddito di lavoro autonomo e redditi diversi deve essere utilizzata anche per comunicare le somme corrisposte dal terzo erogatore a seguito di procedura di pignoramento presso terzi, nonché le somme erogate a seguito di procedure di esproprio.

Pertanto nel 770 sono rimasti da indicare solo i dati relativi ai versamenti (quadri ST e SV), alle compensazioni effettuate (quadro SX) nonché alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (quadro SY).

NOVITA' FORFETTARI

Dal 1° gennaio 2025 è in vigore l'**esonero** dalla presentazione della **CU - Certificazione Unica**, relativa ai compensi pagati a soggetti in **regime fiscale forfettario o dei minimi** ovvero il regime fiscale di vantaggio (regime dei minimi).

Il Decreto legislativo semplificazioni adempimenti tributari (GU n.9 del 12 gennaio) ha stabilito i sostituti di imposta sono esonerati dal rilascio della **CU - Certificazione Unica** verso i soggetti in regime forfettario e quelli in regime fiscale di vantaggio.

Le fatture ricevute dai soggetti forfettari NON dovranno essere consegnate allo Studio onde evitare errori.

SANZIONI

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni Certificazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la Certificazione corretta viene trasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Nel caso di clienti seguiti anche da uno Studio paghe, per la parte riferita al personale dipendente e assimilato, preghiamo di contattare il medesimo al fine di unificare fin d'ora la compilazione e trasmissione della Certificazione Unica, anche per la parte relativa ai compensi di lavoro autonomo. Coloro che intendono avvalersi di questo studio per l'adempimento in questione sono pregati di trasmetterci entro la stessa data la documentazione necessaria in particolare:

Per le società per le quali lo Studio non tiene la contabilità interna Vi preghiamo di farci avere entro il 31.01.2026 la seguente documentazione:

- copia F24 pagati con anno di riferimento 2025 e con codice tributo 1040 con allegata copia delle fatture o quietanze ad esso relative;
- copia mastrino "debiti per ritenute d'acconto" preventivamente spuntato con la documentazione sopra citata;
- copia eventuali fatture di professionisti senza applicazione di R.A. ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge 23/12/2000 n. 388 pagate nel 2025;
- copia eventuali quietanze dei compensi pagati nell'anno 2025 per le collaborazioni rese da sportivi esenti da ritenuta in quanto inferiori a € 10.000,00;

Per tutti i clienti Vi preghiamo di farci avere entro il 31.01.2026 il questionario che troverete in calce alla presente circolare

Lo Studio si riserva di fatturare l'adempimento in base a quanto previsto dal mandato professionale.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI

QUESTIONARIO PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 770/2026

COMPILARE CON CURA OGNI SEZIONE BARRANDO LE IPOTESI CHE RICORRONO

SCRIVERE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

- DA RICONSEGNARE redatto e sottoscritto ENTRO IL 31.01.2025 -

Il Sostituto d'imposta (indicare la ragione sociale per esteso):

770/2025 MODELLO SEMPLIFICATO

Lo studio provvede alla predisposizione e invio telematico del Frontespizio dei quadri SS, ST, SV, SX, SY, relativi ai lavoratori autonomi.

Il Consulente del lavoro provvedere alla compilazione e invio telematico del Frontespizio, SS, ST, SV, SX, SY relativo ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Vi raccomandiamo pertanto di indicarci di seguito i dati dell'intermediario fiscalista abilitato che invierà il 770.2026 Semplificato relativo ai Redditi di Lavoro dipendenti e assimilati.

Denominazione _____

Codice Fiscale _____

DATI FRONTESPIZIO – DATI AZIENDA

Codice Ateco 2025 _____

Dati del Legale Rappresentante firmatario:

• Invariati • Variati* Indirizzo pec _____

Se variati Indicare

Data variazione _____ Cognome _____ Nome _____

CF _____ Data decorrenza carica _____

Residenza _____

Indirizzo pec _____

***Allegare Visura camerale aggiornata e CI/CF**

CONTROLLO CONTABILE

Solo per le Società soggette a controllo contabile, dovrà essere apposta la firma del soggetto che effettua il controllo contabile che può essere effettuato alternativamente o dal Presidente del Collegio Sindacale o da un incaricato alla relazione di revisione.

• Revisore Contabile CF _____

• Pres. Del Collegio Sindacale CF _____

• Società di Revisione CF _____

• Responsabile della revisione CF _____